

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni del regolamento (CE) [della Commissione] 15 dicembre 1997, n. 2571, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽¹⁾, regolamento di attuazione del regolamento (CE) [del Consiglio 17 maggio 1999], n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ⁽²⁾, possano essere interpretate nel senso che costituiscano una normativa settoriale comunitaria in deroga all'art. 3, n. 1, del regolamento 18 dicembre 1995, n. 2988 ⁽³⁾, ed ostino all'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione.
- 2) Se l'art. 3, n. 3, del regolamento 18 dicembre 1995, n. 2988, debba essere interpretato nel senso che si applica limitatamente alle fattispecie in cui l'irregolarità sia stata commessa dal beneficiario dell'aiuto, mentre la regola generale della prescrizione quadriennale si applica in tutti i casi di irregolarità commesse da controparti contrattuali del beneficiario e tenuto conto del termine massimo di quattro anni applicabile al regime normativo [comunitario] per via di regolamento dei contraenti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari.

⁽¹⁾ GU L 350, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 160, pag. 48.

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio**(Causa C-133/10)**

(2010/C 148/23)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e K. Walkerová, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese ⁽¹⁾, e, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/81/CE è scaduto il 19 dicembre 2006. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 312, pag. 47.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 marzo 2010 — Comunità europee/Région de Bruxelles-Capitale**(Causa C-137/10)**

(2010/C 148/24)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Conseil d'État

Parti*Ricorrente:* Comunità europee.*Resistente:* Région de Bruxelles-Capitale.